

DEFINIZIONE

Le vendite di fine stagione (o saldi) sono quelle vendite aventi ad oggetto prodotti non alimentari di carattere stagionale o di moda (suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un breve periodo di tempo o entro una data stagione), effettuate dal negoziante al fine di esaurire le proprie merci nel più breve tempo possibile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”;
- Deliberazione Giunta Regionale del 14 dicembre 2011 n. IX/2667 “Aggiornamento della disciplina dei saldi”.

PREREQUISITI

Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell'anno, della durata massima di sessanta giorni ciascuno, determinati dalla Giunta Regionale, sentite le Camere di Commercio, le Associazioni dei Commercianti maggiormente rappresentative e le Associazioni dei Consumatori. La Giunta Regionale, con la delibera n. IX/2667 del 14 dicembre 2011, ha determinato le date di decorrenza delle vendite di fine stagione nel modo seguente:

- per i saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- per i saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio.

Per effettuare una vendita di fine stagione non occorre presentare alcuna comunicazione al Comune.

Nelle vendite di fine stagione (come in tutte le vendite straordinarie) è fatto obbligo indicare il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso in percentuale; è data facoltà indicare il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso. E' vietato indicare prezzi di natura diversa di quella espressamente prevista dalla norma. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata della vendita stessa. Nulla è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.